

## **COMUNE DI FORTE DEI MARMI**

#### Provincia di Lucca

### 4° - SETTORE POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.123 DEL 21/05/2024

OGGETTO:DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE AREE PEDONALI E NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DEI SENSI UNICI STAGIONALI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI

#### IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamate le precedenti ordinanze n. 165 del 17.09.2020, n. 178 del 26.05.2022, n. 139 del 26.05.2023, n. 141 del 29.05.2023, n. 142 del 29.05.2023, n. 178 del 29.06.2023 e n. 105 del 29.04.2023, inerenti l'oggetto;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento unico di disciplina dei sensi unici validi durante la stagione estiva ovvero, nel periodo compreso tra la domenica dell'ultima settimana di giugno, ancorché ricadente nel mese di luglio e la seconda domenica di settembre; nonché delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato permanenti ovvero, nel periodo compreso tra il lunedì successivo alla terza domenica del mese di settembre e il 31 maggio dell'anno successivo e quindi, delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato del periodo estivo ovvero, nel periodo compreso tra il 1° giugno e la terza domenica di settembre;

Stabilito di indicare nel medesimo provvedimento, le deroghe alla disciplina di cui al periodo precedente, con specifico riferimento al disciplinare sulla regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni per il transito nelle ZTL e nelle AP e per la sosta nelle aree a pagamento, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27.03.2023, sempre considerando che in relazione all'area di particolare pregio della zona del Centro, non sono autorizzabili le operazioni di carico/scarico nelle ZTL e AP pavimentate in lapideo, salvo casi particolari, da adottare con specifica autorizzazione,

solo in caso di comprovate ragioni di necessità ovvero in relazione a circostanze non prevedibili;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7, 37 ss., 158 ss. del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi, divieti, limitazioni e ricorso previsti dal Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 73 ss. del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Segnaletica Stradale);

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo):

Visto il Libro II del 2 luglio 2010, n. 104 (Ricorso al Tar);

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Responsabilità della dirigenza EE.LL.);

Visto il Decreto di prot. 133 del 16.09.2023 (Nomina a Dirigente della Polizia Municipale del Dott. Andrea D'Uva).

#### **ORDINA**

# <u>CAPO I</u>: Definizioni, validità del provvedimento e modifiche successive

**I.a)** AREA PEDONALE (acronimo AP): zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi ovvero dei veicoli con accesso in deroga, per effettuazione operazioni di carico e scarico, alle condizioni e con gli orari previsti dal vigente disciplinare approvato con deliberazione della G.C. n. 91 del 27.03.2023.

All'interno delle AP, sono presenti strade lastricate in materiale lapideo di particolare pregio, nelle quali è autorizzato l'accesso in deroga, solo ai veicoli in servizio di soccorso ed emergenza ovvero di pubblica utilità (es. raccolta rifiuti), con autorizzazione del Comando di Polizia Locale e in caso di comprovate ragioni di necessità e/o in relazione a circostanze non prevedibili. Resta consentito l'accesso ai residenti titolari di permesso, nei termini previsti dalla delibera di G.C. n. 91 del 27.03.2023.

**I.b)** ZONA A TRAFFICO LIMITATO (acronimo ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli, previsti dal disciplinare di cui alla precedente definizione. Resta consentito l'accesso in deroga, solo ai veicoli in servizio di soccorso ed emergenza ovvero di pubblica utilità (es. raccolta rifiuti), con autorizzazione del Comando di Polizia Locale e in caso di comprovate ragioni di necessità e/o in relazione a circostanze non prevedibili.

L'accesso nelle ZTL del Centro, per operazioni di carico/scarico, è consentita dalle ore 08:00 alle ore 12:00, nonché per i seguenti casi particolari:

- posteggio di via Stagio Stagi, fronte civico 40, di cui al Capo IV;
- merce deperibile e medicinali urgenti, soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale;
- acquisto di farmaci, per stato di necessità, conclamato ed attestato da parte del titolare della Farmacia Di Ciolo di via Carducci intersezione via Veneto: a tal fine, il titolare della farmacia, avrà cura di compilare il registro giornaliero con giorno, ora, targa, nome e cognome di chi ha versato in stato di necessità. Entro 24 ore dall'evento, il titolare della Farmacia Di Ciolo, sotto la propria responsabilità, provvederà a comunicare gli estremi contenuti nel suddetto registro, al Comando Polizia Municipale.

Nelle ZTL ove sono installati i dissuasori di traffico automatici, di cui alla delibera di G.C. n. 412 del 29.11.2023 e quelli eventualmente aggiunti, con nuovo provvedimento della Giunta Comunale, ovvero, in via Stagio Stagi intersezione via Risorgimento e via Pascoli intersezione via Matteotti, il funzionamento degli stessi è inibito dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Salvo modifiche adottate con successiva deliberazione della Giunta Comunale, le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato attuate con il presente provvedimento, sono da ritenere valide per ogni successivo anno solare.

# <u>CAPO II</u>: Aree Pedonali e Zone a Traffico limitato "permanente", "domenicale o festiva"

La disciplina delle AP e delle ZTL "permanenti", vige dal lunedì successivo alla III domenica del mese di settembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo.

Sezione I - CENTRO

II.a) AP "permanente" del Centro (validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00)

- Piazza Garibaldi:
- via Stagio Stagi, nel tratto compreso tra la via Duca d'Aosta e la via Barsanti;
- via Roma (è consentito l'attraversamento dell'intersezione con la via Barsanti, per i veicoli autorizzati in ZTL, con direzione di marcia da Monti a Mare, con precedenza all'utenza debole in attraversamento della carreggiata);
- via Montauti:
- via Carducci, nel tratto compreso tra la via Veneto e la via Spinetti;
- via IV Novembre, nel tratto compreso tra la via Stagio Stagi e la via Matteotti;
- via Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 29 della via Mazzini e la via Solferino, corsia lato mare (la corsia lato monti è disciplinata a senso unico, con direzione da Massa a Viareggio);

- via Mazzini, nel tratto compreso tra la via dei Mille e la via Risorgimento, corsia lato monti (la corsia lato mare è disciplinata a senso unico, con direzione da Massa a Viareggio);
- via Mazzini, nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Pascoli (è consentito l'attraversamento dell'intersezione con la via Barsanti, per i veicoli autorizzati in ZTL, con direzione di marcia da Monti a Mare, con precedenza all'utenza debole in attraversamento della carreggiata);
- via Mazzini, nel tratto compreso tra la via Pascoli e la via Spinetti, corsia lato monti (la corsia lato mare è disciplinata a senso unico, con direzione da Massa a Viareggio).
- II.b) ZTL "permanente" (validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00)
- via Stagi, nel tratto compreso tra la via Risorgimento e la via Barsanti, nonché tra la via d'Aosta e la via Veneto;
- via Barsanti, nel tratto compreso tra la via Stagi e la via Matteotti (durante l'attraversamento della via Roma, i veicoli autorizzati devono arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli transitanti su via Roma, nonché all'utenza debole in attraversamento della carreggiata; analogamente, durante l'attraversamento dell'utenza debole proveniente dalla via Mazzini).
- **II.c**) ZTL "domenicale o festiva" (validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 della domenica e dei giorni festivi)
- via Matteotti, nel tratto compreso tra la via Spinetti e la Piazza Marconi;
- via IV Novembre, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la traversa interna di collegamento con la Piazza Marconi di ponente;
- Piazza Marconi di ponente, nel tratto compreso tra la traversa interna di collegamento con la via IV Novembre e la via Carducci;
- via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via Veneto;
- via Veneto, nel tratto compreso tra la via Mascagni e la via Carducci;
- via Piave, nel tratto compreso tra la via Mascagni e la via Carducci;
- Piazza Marconi di levante, nel tratto compreso tra la via Carducci ed il viale Morin;
- via Idone;
- via Mazzini, nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Risorgimento;
- via Milano;
- via Balilla;
- via Solferino, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Mazzini;
- via dei Mille;
- via Risorgimento, nel tratto compreso tra la via Trento e via Matteotti;
- via Pascoli;
- via Mazzini, nella corsia lato mare, di collegamento tra la via Pascoli e la via Spinetti.

# <u>Capo III</u>: Individuazione delle AP e delle ZTL "stagionale", "stagionale-serale" e "festiva"

Sezione I – CENTRO (vige dal 1° giugno alla III domenica del mese di settembre e la validità delle AP "permanente" e delle ZTL "domenicale e festiva", è esteso anche ai giorni feriali, nei termini appresso indicati)

III.a) AP "stagionale" del Centro (validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00)

All'AP "permanente" di cui al precedente punto II.a, si aggiungono le seguenti strade:

- via Pascoli, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Mazzini;
- via Mazzini, nella corsia lato mare, di collegamento tra la via Pascoli e la via Spinetti.
- III.b) AP "stagionale serale" (validità dalle ore 19:30 alle ore 02:00)
- via Duca D'aosta, nel tratto compreso tra la via Trento e la via Stagi.
- III.c) ZTL "stagionale" (validità dalle ore 17:00 alle ore 06:00 dei giorni feriali)

Alla ZTL permanente "domenicale o festiva" di cui al precedente punto II.c, si aggiungono le seguenti strade:

- via Sant'Ermete;
- via Carlo del Prete.
- **III.d)** ZTL "stagionale domenicale o festiva" (validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 della domenica o dei giorni festivi)

Alla ZTL "stagionale" di cui al precedente punto III.c, è applicato il regime orario 00:00-24:00.

Sezione II – ROMA IMPERIALE (vige dalla domenica dell'ultima settimana di giugno, anche se ricadente nel mese di luglio, alla seconda domenica di settembre)

- III.e) ZTL "estiva 1" (validità dalle ore 21:00 alle ore 06:00)
- via Giorgini, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Mascagni;
- via Sauro, via Bixio e via Galilei, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni;
- via Gioia, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;
- via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via XX Settembre e tra la via XX Settembre e la via Duilio;
- via Duilio:
- viale Morin, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Nizza;
- via Togliatti;
- via Raffaelli;
- via Donatello;
- via Mann;
- via Doria;
- via Manzoni;
- via Corsica, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo e nel tratto compreso tra via Colombo e la traversa di collegamento con il viale Morin;
- via Malta;

- via Fiume;
- via Carrà;
- via S. Martini:
- via Roma Imperiale;
- via Dalmazia;
- via Marini;
- via P. Neruda;
- via Malatesta;
- via da Vinci:
- via de Gasperi;
- via Matteucci:
- via Sant'Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via Caduti sul Lavoro:
- via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via Colombo e la via Nizza;
- via dalla Chiesa;
- via Caduti sul Lavoro;
- via Sironi.

**III.f)** ZTL "estiva 2" (validità dalle ore 01:00 alle ore 06:00)

- via Colombo;
- via Torino, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;
- via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo;
- via S. Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via della Barbiera;
- via Giglioli, nel tratto compreso tra la via G.B. Vico e la via S. Elme;
- via Balduini;
- via Battisti, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni.

Chi di competenza, provvede ad attivare i relativi "varchi telematici", per i tempi ed i modi stabiliti nella presente ordinanza.

Il Settore LL.PP., in relazione a quanto approvato con deliberazione della G.C. n. 412 del 29.11.2023, provvede a fornire e porre in opera i dissuasori di transito necessari a limitare l'accesso dei veicoli, alle Aree Pedonali e alle Zone a Traffico Limitato, comprese tra la via Risorgimento e la via Veneto e tra la via Matteotti e la via Stagi.

## <u>Capo IV</u>: Regimi viabilistici estivi – Sensi Unici e divieto di sosta via Carducci

(vigenti dalla domenica dell'ultima settimana di giugno, anche se ricadente nel mese di luglio, e la seconda domenica di settembre)

IV.a) Sensi Unici (validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00)

- via Piave, nel tratto compreso tra la via della Barbiera e la via Ragazzi del '99, direzione di marcia consentita, da monti a mare;

\_\_\_\_\_

- via Battisti, nel tratto compreso tra via Terreni Pacchiani e via Battisti interno, direzione di marcia consentita, da mare a monti;
- via Agnelli, nel tratto compreso tra la via Ponchielli e la via della Barbiera, direzione di marcia consentita, da mare a monti;
- via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra la via della Barbiera e la via Ponchielli, direzione di marcia consentita, da monti a mare;
- via Colombo, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Sant'Elme, direzione di marcia consentita, da mare a monti: nell'area di scambio tra i due rami disassati della via della Barbiera, è consentito il doppio senso di circolazione.

**IV.b)** Divieto di sosta via Carducci (validità dalle ore 14:00 alle ore 06:00) Dalle ore 14:00 alle ore 06:00, in via Carducci, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 18 della via Carducci e la laterale sud di Piazza Marconi: alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, accede la sanzione accessoria della rimozione forzata.

#### **Capo V**: Ordinanze abrogate

Con la prima applicazione della presente ordinanza, sono abrogate le seguenti ordinanze e tutte quelle che contrastano con la presente ordinanza:

- n. 165 del 17.09.2020;
- n. 178 del 26.05.2022:
- n. 139 del 26.05.2023;
- n. 141 e n. 142 del 29.05.2023;
- n. 178 del 29.06.2023;
- n. 105 del 29.04.2024, per la sola parte che prevede l'inserimento della via Pascoli e della via Mazzini nell'ordinanza n. 178 del 29.06.2023; resta, invece, confermata, la parte che introduce la AP sperimentale in via Carducci e l'ordinanza n. 68 del 15.03.2024 che disciplina la sosta in via Carducci, in aderenza alla Piazza Marconi.

La ditta individuata dal Settore LL.PP., per ogni anno e alle scadenze previste dalla presente ordinanza, e' incaricata di predisporre la segnaletica orizzontale e verticale necessaria a rendere noti i relativi obblighi, i divieti e/o limitazioni: le AA.PP. le ZZ.TT.LL. sono individuate mediante l'installazione dei segnali di zona di cui all'art. 135, commi 13 s. del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 e sulle strade periferiche delle predette zone, sono installati i segnali di obbligo necessari a preavvisare l'utenza, in ordine al divieto di accedere alle predette zone con veicoli non autorizzati ovvero al di fuori degli orari previsti per accedervi.

A tal fine, copia della presente ordinanza va notificata al Dirigente del Settore II del Comune di Forte dei Marmi, per gli adempimenti di competenza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Contro il presente atto può essere presentato ricorso amministrativo alternativamente al TAR della Toscana o al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro gg.120, dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente Comandante Dott. Andrea D'Uva

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005